



COMUNE DI NAPOLI

**ORIGINALE**

DIREZIONE CENTRALE: Welfare e Servizi Educativi

SERVIZIO: Direttore Centrale

ASSESSORATO: Welfare

13 OTT. 2017  
I1/681

Proposta di delibera prot. n° 1 del 15/09/2017

Categoria ..... Classe ..... Fascicolo .....

Annotazioni .....

ESECUZIONE IMMEDIATA

REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DI GIUNTA COMUNALE - DELIB. N° 577

**OGGETTO:** Approvazione del disciplinare per la nomina e la composizione delle commissioni giudicatrici per le procedure di convenzionamento per l'erogazione dei servizi alla persona ai sensi del regolamento regionale 4/2014, per altre esternalizzazioni di servizi mediante convenzionamenti non riconducibili alla disciplina del codice degli appalti pubblici, per l'erogazione di contributi e altri benefici e per la valutazione di istanze di iscrizione in elenchi, albi o registri.

Il giorno 26 OTT. 2017, nella residenza comunale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta comunale. Si dà atto che sono presenti i seguenti n° 7 Amministratori in carica:

**SINDACO:**

Luigi de *MAGISTRIS*

P

**ASSESSORI:**

Raffaele *DEL GIUDICE*

ASSENTE

Gaetano *DANIELE*

P

Enrico *PANINI*

P

Mario *CALABRESE*

ASSENTE

Annamaria *PALMIERI*

P

Maria D' *AMBROSIO*

ASSENTE

Roberta *GAETA*

P

Carmine *PISCOPO*

P

Ciro *BORRIELLO*

ASSENTE

Alessandra *SARDU*

P

Alessandra *CLEMENTE*

ASSENTE

(Nota bene: Per gli assenti viene apposto, a fianco del nominativo, il timbro "ASSENTE"; per i presenti viene apposta la lettera "P")

Assume la Presidenza: *Sindaco Luigi de Magistris*

Assiste il Segretario del Comune: *Dot. Patrizia Magnani*

**IL PRESIDENTE**

constatata la legalità della riunione, invita la Giunta a trattare l'argomento segnato in oggetto.

IL SEGRETARIO GENERALE

*[Signature]*

**Premesso che**

- Il nuovo Codice Appalti di cui al D.lgs 50/2016 disciplina, all'art. 77, la nomina delle commissioni giudicatrici, relativamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. In attesa del provvedimento dell'ANAC che renderà operativo l'Albo ai sensi degli articoli 1 e 2 delle Linee guida dell'Autorità n. 5/2016, recanti "*Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici*", ciascuna stazione appaltante è tenuta a definire e regolamentare transitoriamente la nomina, la composizione e il funzionamento dell'organo di valutazione nelle procedure con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, nel rispetto dei principi di trasparenza e di rotazione dei componenti;
- questa Amministrazione, con la deliberazione di G.C. n. 745 del 1° dicembre 2016, ha approvato il disciplinare per la nomina e la composizione delle commissioni giudicatrici e dei seggi di gara, anche in ottemperanza al Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2016/2018 – Misura MU17;

**Tenuto conto che**

La suddetta disciplina non trova applicazione nelle seguenti procedure:

- ✓ affidamento dei servizi sociali residenziali, semiresidenziali, domiciliari e territoriali poste in essere ai sensi del Regolamento della Regione Campania n. 4 del 7 aprile 2014, recante norme di attuazione della legge regionale 23 ottobre 2007, n.11 (Legge per la dignità e la cittadinanza sociale. Attuazione della legge 8 novembre 2000, n. 328);
- ✓ esternalizzazione di servizi e prestazioni mediante convenzionamenti, accreditamenti ovvero altri istituti comunque non riconducibili né al codice degli appalti pubblici né al regolamento regionale di cui al precedente capoverso;
- ✓ erogazione di contributi, sovvenzioni o altri benefici economici;
- ✓ iscrizione in elenchi, albi o registri laddove tale iscrizione sia propedeutica all'instaurazione di rapporti contrattuali con l'Amministrazione Comunale o all'accesso a contributi, sovvenzioni o altri benefici economici.

Infatti, per quanto attiene, in particolare, all'affidamento dei servizi sociali mediante convenzionamento ai sensi del richiamato regolamento regionale, l'ANAC, con la delibera 966 del 14/09/2016, ha, tra l'altro, sostanzialmente ribadito - anche alla luce del sopra citato nuovo codice degli appalti pubblici di cui al D.Lgs. 50/2016 - i principi affermati nella delibera n. 32 del 20 gennaio 2016 - "Linee guida per l'affidamento di servizi sociali". L'Autorità ha, cioè, confermato la facoltà, per le stazioni appaltanti, di ricorrere alle procedure disciplinate "dalle norme nazionali e comunitarie concernenti gli affidamenti dei servizi da parte della pubblica amministrazione", ovvero di procedere al convenzionamento, basato sul modello dell'accreditamento, con i soggetti iscritti nell'elenco dei fornitori dei servizi autorizzati ai sensi dell'art. 11 della Legge 328/2000.

Alla luce della richiamata deliberazione ANAC n. 966/2016, laddove l'Amministrazione pubblica scelga la via del convenzionamento per l'affidamento dei servizi sociali, il relativo procedimento non soggiace alla disciplina del Codice degli Appalti;

**Ritenuto**

- tuttavia, opportuno assicurare, anche per le procedure di cui in premessa, un adeguato presidio a garanzia dei principi di imparzialità, trasparenza e rotazione degli incarichi nonché dei principi di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001 ("*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*"), art. 35 bis ("*Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici*"), tenendo conto, nel contempo, delle peculiarità dei settori di riferimento;
- necessario, ai suddetti fini, adottare un apposito atto che disciplini la nomina e la composizione delle Commissioni giudicatrici nell'ambito dei predetti procedimenti;

## Letto

il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2017/2019 che prevede, tra le misure specifiche di prevenzione del rischio di corruzione quella contrassegnata dal codice MS08 "Definizione di linee guida per la nomina delle Commissioni giudicatrici nei procedimenti di convenzionamento con i soggetti erogatori di servizi sociali, autorizzati ed accreditati ai sensi del Regolamento Regionale 4/2014", assegnata alla responsabilità del Direttore della Direzione Centrale Welfare e Servizi Educativi;

3

## Preso atto

del parere favorevole espresso da Direttore Generale con nota PG/2017/620479, sullo schema di linee guida redatte dal Direttore Centrale Welfare e Servizi Educativi tenendo conto dell'opportunità di ampliare l'ambito di applicazione delle stesse rispetto a quanto previsto con la Misura S08 del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2017/2019;

*Si allegano – quale parte integrante del presente atto – i seguenti documenti, composti, complessivamente, da n. 10 pagine, progressivamente numerate e siglate:*

- Nota del Direttore Generale PG/2017/620479 recante il parere sullo schema di disciplinare;
- Disciplinare;

*La parte narrativa, i fatti, gli atti citati, le dichiarazioni ivi comprese sono vere e fondate e quindi redatte dal Dirigente del Servizio sotto la propria responsabilità tecnica, per cui sotto tale profilo, lo stesso dirigente qui di seguito sottoscrive*

IL DIRETTORE CENTRALE  
WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI  
dr.ssa Giulietta Chieffo

**CON VOTI UNANIMI**

## DELIBERA

Approvare l'allegato disciplinare per la nomina e la composizione delle commissioni giudicatrici per le procedure di convenzionamento per l'erogazione dei servizi alla persona ai sensi del regolamento regionale 4/2014, per altre esternalizzazioni di servizi mediante convenzionamenti non riconducibili alla disciplina del codice degli appalti pubblici, per l'erogazione di contributi e altri benefici e per la valutazione di istanze di iscrizione in elenchi, albi o registri.

Dal presente atto non derivano spese né diminuzioni di entrata né alcun riflesso, anche indiretto sulla situazione economico-finanziaria o patrimoniale dell'Ente, neanche con riferimento ad esercizi futuri.

Il Direttore Centrale  
Welfare e Servizi Educativi  
Dr.ssa Giulietta Chieffo

L'Assessore al Welfare

Dr.ssa Roberta Gaeta

**Segue dichiarazione di esecuzione  
immediata su intercalare allegato**

**IL SEGRETARIO GENERALE**

SEGUE: Deliberazione di Giunta Comunale n° 577 del 26-10-2017

A

LA GIUNTA,

Considerato che ricorrono i motivi di urgenza previsti dall' art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000 in quanto occorre dare immediatamente corso alle incombenze di cui alla deliberazione innanzi adottata.

Con voti UNANIMI

DELIBERA

Di dare esecuzione immediata alla presente deliberazione dando mandato ai componenti uffici di attuare le determinazioni.  
Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO



IL SEGRETARIO GENERALE





5

COMUNE DI NAPOLI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PROT. N. 1 DEL 15/09/2017, AVENTE AD OGGETTO:

Approvazione del disciplinare per la nomina e la composizione delle commissioni giudicatrici per le procedure di convenzionamento per l'erogazione dei servizi alla persona ai sensi del regolamento regionale 4/2014, per altre esternalizzazioni di servizi mediante convenzionamenti non riconducibili alla disciplina del codice degli appalti pubblici, per l'erogazione di contributi e altri benefici e per la valutazione di istanze di iscrizione in elenchi, albi o registri

Il Direttore della D.C. welfare e Servizi Educativi esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, il seguente parere di regolarità tecnica in ordine alla suddetta proposta: FAVOREVOLE. Dal presente atto non derivano spese né diminuzioni di entrata né alcun riflesso, anche indiretto sulla situazione economico-finanziaria o patrimoniale dell'Ente, neanche con riferimento ad esercizi futuri.

Addi 15/09/2017

IL DIRETTORE  
WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI  
Dr.ssa *Giulietta Chieffo*

Pervenuta alla Direzione Centrale Servizi Finanziari il .... 13 OTT. 2017 Prot. II/681  
Il Dirigente del Servizio di Ragioneria, esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, il seguente parere di regolarità contabile in ordine alla suddetta proposta:

*V.P.R.*

Addi.....

IL RAGIONIERE GENERALE  
*[Signature]*

**ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA ED IMPEGNO CONTABILE**


La somma di € ..... viene prelevata dal Titolo.....Sez.....  
Rubrica.....Cap..... ( ..... ) del Bilancio ....., che presenta la seguente disponibilità:

Dotazione	€ .....
Impegno precedente	€ .....
Impegno presente	€ .....
Disponibile	€ .....

Ai sensi e per quanto disposto dall'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 267/2000, si attesta la copertura finanziaria della spesa di cui alla suddetta proposta.

Addi.....

IL RAGIONIERE GENERALE



**COMUNE DI NAPOLI**  
Direzione Centrale Servizi Finanziari  
Servizio Controllo e Registrazione Spese

Napoli li, 17/10/2017

**Parere di regolarità contabile ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.lgs. 267/2000- Proposta di Deliberazione di G.C. della Direzione Centrale Welfare e Servizi Educativi Prot. n. 1 del 15/09/2017 - Prot. Ragioneria II/681 del 13/10/2017.**

La presente proposta **non necessita di parere di regolarità contabile** in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Il Ragioniere Generale  
Dr. Raffaele Grimaldi

**Proposta di deliberazione della Direzione Centrale Welfare e Servizi Educativi prot. 1 del 15.9.2017 pervenuta al Servizio Segreteria della Giunta Comunale in data 19.10.2017 – SG 585**

**Osservazioni del Segretario Generale**

7

Sulla scorta dell'istruttoria tecnica dell'ufficio proponente.

Con il provvedimento in oggetto si intende approvare un *“disciplinare per la nomina e la composizione delle commissioni giudicatrici per le procedure di convenzionamento per l'erogazione dei servizi alla persona ai sensi del regolamento regionale 4/2014, per altre esternalizzazioni di servizi mediante convenzionamenti non riconducibili alla disciplina del codice degli appalti pubblici, per l'erogazione di contributi e altri benefici e per la valutazione di istanze di iscrizione in elenchi, albi o registri”*.

Letto il parere di regolarità tecnica, che recita. *“Favorevole. Dal presente atto non derivano spese né diminuzioni di entrata né alcun riflesso, anche indiretto sulla situazione economico-finanziaria o patrimoniale dell'Ente, neanche con riferimento ad esercizi futuri.”*.

Il Ragioniere Generale, in ordine alla proposta deliberativa in oggetto, ha dichiarato che *“La presente proposta non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.”*.

Il provvedimento in oggetto viene proposto in attuazione della misura MS08 del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017-2019, avente ad oggetto *“Definizione di linee guida per la nomina delle Commissioni giudicatrici nei procedimenti di convenzionamento con i soggetti erogatori di servizi sociali, autorizzati ed accreditati ai sensi del Regolamento Regionale 4/2014”*.

Come dichiarato dalla dirigenza proponente nella parte narrativa, si ritiene *“opportuno assicurare [...] un adeguato presidio a garanzia dei principi di imparzialità, trasparenza e rotazione degli incarichi nonché dei principi di cui al D. Lgs. n. 165 del 2001 [...] tenendo conto, nel contempo, della peculiarità dei settori di riferimento”*.

Richiamati, altresì:

- l'art. 77 del D. Lgs. 50/2016, in cui si detta la disciplina della *“Commissione giudicatrice”*;
- la delibera dell'ANAC n. 32 del 20 gennaio 2016, avente ad oggetto *“Determinazione Linee guida per l'affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali”*;
- lette le Linee guida n. 3 adottate dall'ANAC con deliberazione n. 1007 dell'11.10.2017, in materia di *“Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni”*;
- il *Disciplinare per la nomina e la composizione delle commissioni giudicatrici e dei seggi di gara*, adottato con deliberazione di G.C. n. 745/2016.

Rilevato che il Direttore Generale, con nota prot. 620479 del 3.8.2017, ha ritenuto *“coerente con le precedenti determinazioni assunte in materia da parte dell'Amministrazione”*.

La responsabilità in merito alla regolarità tecnica dell'atto viene assunta dalla dirigenza che sottoscrive la proposta, sulla quale ha reso il proprio parere di competenza in termini di *“favorevole”* ai sensi dell'art. 49 TU, attestando, quindi, a mente del successivo art. 147 bis, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa nell'ambito del controllo di regolarità amministrativa e contabile assegnato alla dirigenza stessa nella fase preventiva della formazione dell'atto.

Spettano all'organo deliberante le valutazioni conclusive con riguardo al principio costituzionale di buon andamento e imparzialità cui si informa l'azione amministrativa, di cui la trasparenza, l'efficienza e l'economicità rappresentano alcuni dei canoni di attuazione.

**VISTO**  
**Il Sindaco**

Il Segretario Generale



COMUNE DI NAPOLI  
SEGRETERIA GENERALE  
SEGRETERIA DELLA GIUNTA COMUNALE

**ALLEGATI COSTITUENTI PARTE**  
**INTEGRANTE DELLA**  
**DELIBERAZIONE DI G. C.**  
**N. 577.....DEL 26-10-2017**





COMUNE DI NAPOLI

Direzione Generale

PG/2017/620479  
Da - 3 AGO 2017

Al Direttore Centrale Welfare e Servizi Educativi

e, p.c. Al Segretario Generale  
Responsabile della prevenzione della  
corruzione

**Oggetto:** PTPCT 2017/2019 – Misura MS08 “Definizione di linee guida per la nomina delle Commissioni giudicatrici nei procedimenti di convenzionamento con i soggetti erogatori di servizi sociali, autorizzati ed accreditati ai sensi del Regolamento Regionale 4/2014”.

Con la nota prot. PG/2017/564779 del 14 luglio u.s., pari oggetto, è stato richiesto alla scrivente Direzione Generale un parere in merito al documento predisposto per la nomina delle Commissioni di valutazione nell’ambito dei procedimenti di convenzionamento ai sensi del R.R. 4/2014, finalizzati all’affidamento dei servizi sociali residenziali, semiresidenziali, domiciliari e territoriali, con particolare riferimento agli artt. 4.3 e 9.3 che, in analogia con il disciplinare approvato con deliberazione di G.C. 745/2016, prevedono un coinvolgimento diretto del Direttore Generale.

Da una lettura di quanto inviato, emerge che l’elaborato trasmesso limita – come già avvenuto per il disciplinare per la nomina e la composizione delle commissioni giudicatrici e dei seggi di gara approvato con G.C. n. 745 del 1° dicembre 2016 – l’intervento del Direttore Generale ai soli casi di motivato impedimento oggettivo e/o di documentata assenza prolungata di tutti i funzionari e dirigenti della macrostruttura interessata.

Pertanto, si reputa il documento trasmesso coerente con le precedenti determinazioni assunte in materia da parte dell’Amministrazione e si chiede che la proposta di delibera di approvazione del disciplinare venga preventivamente inviata in Direzione Generale per consentire la discussione e la condivisione nel Comitato di Direzione – PreGiunta.

Cordiali saluti.

Il Direttore Generale  
Dr. Attilio Auricchio

2  
g

## Direzione Centrale Welfare e Servizi Educativi

### **DISCIPLINARE PER LA NOMINA E LA COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI PER LE PROCEDURE DI CONVENZIONAMENTO PER L'EROGAZIONE DEI SERVIZI ALLA PERSONA AI SENSI DEL REGOLAMENTO REGIONALE 4/2014, PER ALTRE ESTERNALIZZAZIONI DI SERVIZI MEDIANTE CONVENZIONAMENTI NON RICONDUCIBILI ALLA DISCIPLINA DEL CODICE DEGLI APPALTI PUBBLICI, PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI E ALTRI BENEFICI E PER LA VALUTAZIONE DI ISTANZE DI ISCRIZIONE IN ELENCHI, ALBI O REGISTRI.**

#### **PREMESSA**

Il nuovo Codice Appalti (D.lgs 50/2016) disciplina, all'art. 77, la nomina delle commissioni giudicatrici, relativamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. In attesa del provvedimento dell'ANAC che renderà operativo l'Albo ai sensi degli articoli 1 e 2 delle Linee guida dell'Autorità n. 5/2016, recanti "*Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici*", ciascuna stazione appaltante è tenuta a definire e regolamentare transitoriamente la nomina, la composizione e il funzionamento dell'organo di valutazione nelle procedure con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, nel rispetto dei principi di trasparenza e di rotazione dei componenti.

In tal senso, con la deliberazione di G.C. n. 745 del 1° dicembre 2016, questa Amministrazione ha approvato il disciplinare per la nomina e la composizione delle commissioni giudicatrici e dei seggi di gara, anche in ottemperanza al Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2016/2018 – Misura MU17.

La suddetta disciplina non trova applicazione nelle seguenti procedure:

- affidamento dei servizi sociali residenziali, semiresidenziali, domiciliari e territoriali poste in essere ai sensi del Regolamento della Regione Campania n. 4 del 7 aprile 2014, recante norme di attuazione della legge regionale 23 ottobre 2007, n.11 (Legge per la dignità e la cittadinanza sociale. Attuazione della legge 8 novembre 2000, n. 328);
- esternalizzazione di servizi e prestazioni mediante convenzionamenti, accreditamenti ovvero altri istituti comunque non riconducibili né al codice degli appalti pubblici né al regolamento regionale di cui al precedente capoverso;
- erogazione di contributi, sovvenzioni o altri benefici economici;
- iscrizione in elenchi, albi o registri laddove tale iscrizione sia propedeutica all'instaurazione di rapporti contrattuali con l'Amministrazione Comunale o all'accesso a contributi, sovvenzioni o altri benefici economici.

Per quanto attiene, in particolare, all'affidamento dei servizi sociali mediante convenzionamento ai sensi del richiamato regolamento regionale, difatti, l'ANAC, con la delibera 966 del 14/09/2016, ha, tra l'altro, sostanzialmente ribadito - anche alla luce del sopra citato nuovo codice degli appalti pubblici di cui al D.Lgs. 50/2016 - i principi affermati nella delibera n. 32 del 20 gennaio 2016 - "Linee guida per l'affidamento di servizi sociali". L'Autorità ha, cioè, confermato la facoltà, per le stazioni appaltanti, di ricorrere alle procedure disciplinate "dalle norme nazionali e comunitarie concernenti gli affidamenti

dei servizi da parte della pubblica amministrazione", ovvero di procedere al convenzionamento, basato sul modello dell'accreditamento, con i soggetti iscritti nell'elenco dei fornitori dei servizi autorizzati ai sensi dell'art. 11 della Legge 328/2000.

Alla luce della richiamata deliberazione ANAC n. 966/2016, laddove l'Amministrazione pubblica scelga la via del convenzionamento per l'affidamento dei servizi sociali, il relativo procedimento non soggiace alla disciplina del Codice degli Appalti.

E', tuttavia, necessario assicurare, anche per le procedure di cui in premessa, un adeguato presidio a garanzia dei principi di imparzialità, trasparenza e rotazione degli incarichi nonché dei principi di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001 ("*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*"), art. 35 bis ("*Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici*"),

tenendo conto, nel contempo, delle peculiarità dei settori di riferimento.

Per tali motivazioni, si rende necessario adottare un apposito atto che disciplini la nomina e la composizione delle Commissioni giudicatrici nell'ambito dei predetti procedimenti.

#### **Articolo 1- OGGETTO E FINALITA'**

1.1. Il presente atto formalizza la fase di costituzione delle Commissioni giudicatrici nelle procedure:

- a. di affidamento dei servizi alla persona residenziali, semiresidenziali, domiciliari e territoriali, mediante convenzionamento ai sensi del Regolamento Regionale della Campania n. 4/2014;
- b. di esternalizzazione di servizi e prestazioni mediante convenzionamenti, accreditamenti ovvero altri istituti non riconducibili né al codice degli appalti pubblici né al regolamento regionale di cui al precedente capoverso;
- c. di erogazione di contributi, sovvenzioni o altri benefici economici;
- d. iscrizione in elenchi, albi o registri laddove tale iscrizione sia propedeutica all'instaurazione di rapporti contrattuali con l'Amministrazione Comunale o all'accesso a contributi, sovvenzioni o altri benefici economici.

1.2. Il presente atto definisce i criteri di formazione delle suddette commissioni, secondo regole di trasparenza e competenza, stabilendo che al procedimento siano applicati i commi 2, 4, 5, 6, 7, 9 e 11 dell'art. 77 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. .

#### **Articolo 2 - COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LE PROCEDURE DI CONVENZIONAMENTO PER L'EROGAZIONE DEI SERVIZI ALLA PERSONA AI SENSI DEL REGOLAMENTO REGIONALE 4/2014**

2.1. La commissione è costituita preferibilmente da personale interno alla Direzione Centrale Welfare e Servizi Educativi; in alcuni casi, come di seguito disciplinato, anche da personale esterno alla Direzione. In ogni caso il personale non percepisce alcun compenso per l'attività svolta.

2.2. La commissione è composta da un numero dispari di componenti, pari a tre, o, qualora la valutazione dei requisiti e/o delle offerte richieda ulteriori professionalità ovvero risulti particolarmente complessa, in numero massimo di cinque, esperti nel settore dei servizi alla persona, oltre che dal segretario verbalizzante.

2.3. I componenti della Commissione sono nominati assicurando il rispetto della rotazione degli incarichi, tra il personale dell'Ente, prioritariamente nell'ambito della Direzione Centrale Welfare e Servizi Educativi, e sono individuati come segue:

4 p

il Presidente, tra il personale dirigente; i commissari, tra il personale dirigente ovvero tra il personale di categoria D.

2.4. Il dirigente/funziario selezionato, quale commissario di gara, non potrà ricoprire analogo incarico per un periodo di tre mesi dalla data relativa alla precedente nomina, a meno che non vi siano casi particolari in cui risulti necessario acquisire professionalità specifiche presenti in numero esiguo tra il personale della Direzione Centrale Welfare e Servizi Educativi e dell'Ente. Tali eccezioni devono essere indicate e motivate nel provvedimento di nomina.

2.5. Il segretario verbalizzante non è componente di Commissione ed è individuato, sempre nel rispetto del principio di rotazione, tra il personale dipendente, anche di categoria C.

2.6. Possono essere nominati membri appartenenti ad altre macrostrutture dell'Ente per una o più delle seguenti ragioni:

- ▲ quando all'interno della Direzione Centrale non siano presenti esperti in numero adeguato;
- ▲ quando sia necessario operare apprezzamenti di natura diversa da quella tecnico/sociale, ad esempio valutazioni giuridiche o in materia di architettura e/o ingegneria, e all'interno della Direzione Centrale non siano presenti esperti per tali specifici settori;
- ▲ quando gli esperti interni non possano svolgere le funzioni di commissari ai sensi dell'art. 77, commi 6 e 9, del D.Lgs 50/2016 e risultino incompatibili.

2.7. In caso di rinnovo del procedimento di selezione, a seguito di annullamento del provvedimento di ammissione al convenzionamento ovvero di annullamento dell'esclusione di taluno degli enti candidati, è riconvocata la medesima commissione, fatto salvo il caso in cui l'annullamento sia derivato da un vizio nella composizione della commissione.

### **Articolo 3 - REQUISITI DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LE PROCEDURE DI CONVENZIONAMENTO PER L'EROGAZIONE DEI SERVIZI ALLA PERSONA AI SENSI DEL REGOLAMENTO REGIONALE 4/2014**

3.1. Tutti i componenti della Commissione giudicatrice devono essere esperti nel settore dei servizi alla persona e/o nelle materie dell'ingegneria o dell'architettura e non devono aver svolto, né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativo al medesimo procedimento.

3.2. Ai commissari ed ai segretari di commissione si applicano l'art. 35-bis del decreto legislativo 30/03/2001 n. 165, l'art 42 del D.Lgs. 50/2016, nonché il codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. 62/2013 ed il codice di comportamento di questa Amministrazione, approvato con D.G.C. n. 254/2014 e modificato con D.G.C. n. 217 del 29/04/2017.

3.3. Non possono essere nominati commissari coloro che, in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi.

3.4. Al momento dell'accettazione dell'incarico, tutti i commissari producono il proprio curriculum e dichiarano, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, l'inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 77 del D. Lgs. 50/2016. Le suddette autocertificazioni sono condizione essenziale per l'assunzione dell'incarico e, pertanto, l'avvenuta acquisizione delle stesse deve essere attestata nel provvedimento di nomina della commissione.

3.5. Le dichiarazioni del segretario sono acquisite agli atti dell'Ufficio titolare della procedura di selezione.

3.6. L'Amministrazione effettua verifiche ed accertamenti in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rilasciate. Ferma restando ogni altra responsabilità, la dichiarazione mendace, accertata dall'Amministrazione, nel rispetto del diritto di difesa e del contraddittorio dell'interessato, comporta l'inconferibilità di qualsivoglia incarico per un periodo di 5 anni.

**Articolo 4 - NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LE PROCEDURE DI CONVENZIONAMENTO PER L'EROGAZIONE DEI SERVIZI ALLA PERSONA AI SENSI DEL REGOLAMENTO REGIONALE 4/2014**

4.1. La commissione è nominata con apposito provvedimento del dirigente del Servizio proponente dopo la scadenza del termine per la presentazione delle candidature e/o delle offerte. I commissari sono individuati, nel rispetto del principio di rotazione, tra i dipendenti del medesimo Servizio proponente.

4.2. In caso di impossibilità – per carenza di organico - di individuazione dell/i commissari di gara all'interno del Servizio, il dirigente chiede, con congruo anticipo, al Direttore Centrale di provvedere alla nomina della Commissione.

4.3. In caso di impossibilità – per le stesse motivazioni - di individuazione dell/i commissari di gara nell'ambito del personale incardinato nella Direzione Centrale Welfare e Servizi Educativi, il Direttore Centrale chiede al Direttore Generale l'indicazione di una rosa di nomi - da estrapolare tra i Dirigenti dei Servizi Attività Amministrative e/o dei Servizi Tecnici delle Municipalità o tra i funzionari incardinati nei predetti Servizi designati dalla medesima dirigenza, in coerenza con le valutazioni da porre in essere; nell'ambito di tale rosa di nomi il dirigente competente sorteggerà - alla presenza di due testimoni - il/i commissario/i.

4.4. L'intervento della Direzione Generale è limitato ai soli casi di motivato impedimento oggettivo e/o di documentata assenza prolungata di tutti i funzionari e dirigenti della macrostruttura.

4.5. Qualora il Dirigente del Servizio proponente svolga contemporaneamente e per lo stesso affidamento la funzione di RUP (responsabile unico del procedimento), non può essere Presidente della commissione. La nomina del RUP a membro della commissione è valutata con riferimento alla singola procedura e l'eventuale nomina deve essere specificamente e adeguatamente motivata.

In tali casi la Commissione sarà, comunque, nominata dal Direttore Centrale, previa richiesta con congruo anticipo da parte del Dirigente del Servizio proponente. Laddove risulti impossibile – per carenza di organico o per effetto del principio di rotazione – l'individuazione dell/i commissari di gara nell'ambito del personale incardinato nella Direzione Centrale Welfare e Servizi Educativi, si applica la procedura di cui all'art. 4.3.

4.5. Al fine di garantire la massima trasparenza, i curricula della Commissione giudicatrice sono pubblicati sul sito dell'Ente nella sezione "Amministrazione Trasparente".

**Articolo 5 - ATTIVITA' DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LE PROCEDURE DI CONVENZIONAMENTO PER L'EROGAZIONE DEI SERVIZI ALLA PERSONA AI SENSI DEL REGOLAMENTO REGIONALE 4/2014**

5.1. La Commissione è responsabile della valutazione delle candidature e delle offerte tecniche ed economiche.

5.2. Il controllo della documentazione amministrativa è svolto dal RUP, che può essere coadiuvato da due dipendenti dell'Ente, in qualità di testimoni, individuati tra il personale della Direzione Centrale Welfare e Servizi educativi. I testimoni sono scelti assicurando il rispetto della rotazione degli incarichi.

5.3. I componenti non percepiscono alcun compenso per l'attività svolta.

5.4. Insediatasi la Commissione, il Presidente, in seduta pubblica, accerta la regolarità della costituzione della stessa,

6  
91

procedendo all'apertura dei plichi contenenti le offerte tecniche, al fine di attestarne il contenuto.

5.5. Il procedimento di valutazione delle candidature/offerte avverrà in conformità con la disciplina, i requisiti e i criteri definiti nell'Avviso Pubblico.

5.6. La Commissione redige per ciascuna seduta il verbale sottoscritto da tutti i membri della commissione.

5.7. Il procedimento della Commissione si conclude con una proposta di esito finale della selezione; tale proposta, unitamente a copia dei verbali, devono essere inviati al RUP che curerà gli adempimenti successivi.

#### **Articolo 6 - CLAUSOLA FINALE PER LE PROCEDURE DI CONVENZIONAMENTO PER L'EROGAZIONE DEI SERVIZI ALLA PERSONA AI SENSI DEL REGOLAMENTO REGIONALE 4/2014**

6.1. Per quanto non previsto dalle presenti linee guida, si rinvia alla disciplina vigente in tema di affidamento dei servizi sociali e sociosanitari mediante convenzionamento.

#### **Articolo 7 - COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE NEI PROCEDIMENTI DI ESTERNALIZZAZIONE DI SERVIZI MEDIANTE CONVENZIONAMENTI, ACCREDITAMENTI O ALTRI ISTITUTI NON RICONDUCIBILI ALLA DISCIPLINA DEL CODICE DEGLI APPALTI PUBBLICI NE' ALLA DISCIPLINA DI CUI AL R.R. 4/2014**

7.1. La commissione è costituita preferibilmente da personale interno alla Direzione Centrale Welfare e Servizi Educativi; in alcuni casi, come di seguito disciplinato, anche da personale esterno alla Direzione. In ogni caso il personale non percepisce alcun compenso per l'attività svolta.

7.2. La commissione è composta da un numero dispari di componenti, pari a tre, o, qualora la valutazione dei requisiti e/o delle offerte richieda ulteriori professionalità ovvero risulti particolarmente complessa, in numero massimo di cinque, esperti nel settore oggetto della convenzione, oltre che dal segretario verbalizzante.

7.3. I componenti della Commissione sono nominati assicurando il rispetto della rotazione degli incarichi, tra il personale dell'Ente, prioritariamente nell'ambito della Direzione Centrale Welfare e Servizi Educativi, e sono individuati come segue: il Presidente, tra il personale dirigente; i commissari, tra il personale dirigente ovvero tra il personale di categoria D.

7.4. Il dirigente/funziionario selezionato, quale commissario di gara, non potrà ricoprire analogo incarico per un periodo di tre mesi dalla data relativa alla precedente nomina, a meno che non vi siano casi particolari in cui risulti necessario acquisire professionalità specifiche presenti in numero esiguo tra il personale della Direzione Centrale Welfare e Servizi Educativi e dell'Ente. Tali eccezioni devono essere indicate e motivate nel provvedimento di nomina.

7.5. Il segretario verbalizzante non è componente di Commissione ed è individuato, sempre nel rispetto del principio di rotazione, tra il personale dipendente, anche di categoria C.

7.6. Possono essere nominati membri appartenenti ad altre macrostrutture dell'Ente per una o più delle seguenti ragioni:

- ▲ quando all'interno della Direzione Centrale non siano presenti esperti in numero adeguato;
- ▲ quando sia necessario operare apprezzamenti di natura diversa da quella tecnico/sociale o amministrativa e all'interno della Direzione Centrale non siano presenti esperti per tali specifici settori;
- ▲ quando gli esperti interni non possano svolgere le funzioni di commissari ai sensi dell'art. 77, commi 6 e 9, del D.Lgs 50/2016 e risultino incompatibili.

7.7. In caso di rinnovo del procedimento di selezione, a seguito di annullamento del provvedimento di ammissione al convenzionamento ovvero di annullamento dell'esclusione di taluno degli enti candidati, è riconvocata la medesima commissione, fatto salvo il caso in cui l'annullamento sia derivato da un vizio nella composizione della commissione.

7  
91

**Articolo 8 - REQUISITI DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE NEI PROCEDIMENTI DI ESTERNALIZZAZIONE DI SERVIZI MEDIANTE CONVENZIONAMENTI, ACCREDITAMENTI O ALTRI ISTITUTI NON RICONDUCEBILI ALLA DISCIPLINA DEL CODICE DEGLI APPALTI PUBBLICI NE' ALLA DISCIPLINA DI CUI AL R.R. 4/2014**

8.1. Tutti i componenti della Commissione giudicatrice devono essere esperti nel settore oggetto della convenzione e non devono aver svolto, né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativo al medesimo procedimento.

8.2. Ai commissari ed ai segretari di commissione si applicano l'art. 35-bis del decreto legislativo 30/03/2001 n. 165, l'art 42 del D.Lgs. 50/2016, nonché il codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. 62/2013 ed il codice di comportamento di questa Amministrazione, approvato con D.G.C. n. 254/2014 e modificato con D.G.C. n. 217 del 29/04/2017.

8.3. Non possono essere nominati commissari coloro che, in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi.

8.4. Al momento dell'accettazione dell'incarico, tutti i commissari producono il proprio curriculum e dichiarano, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, l'inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 77 del D. Lgs. 50/2016. Le suddette autocertificazioni sono condizione essenziale per l'assunzione dell'incarico e, pertanto, l'avvenuta acquisizione delle stesse deve essere attestata nel provvedimento di nomina della commissione.

8.5. Le dichiarazioni del segretario sono acquisite agli atti dell'Ufficio titolare della procedura di selezione.

8.6. L'Amministrazione effettua verifiche ed accertamenti in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rilasciate. Ferma restando ogni altra responsabilità, la dichiarazione mendace, accertata dall'Amministrazione, nel rispetto del diritto di difesa e del contraddittorio dell'interessato, comporta l'inconferibilità di qualsivoglia incarico per un periodo di 5 anni.

**Articolo 9 - NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE NEI PROCEDIMENTI DI ESTERNALIZZAZIONE DI SERVIZI MEDIANTE CONVENZIONAMENTI, ACCREDITAMENTI O ALTRI ISTITUTI NON RICONDUCEBILI ALLA DISCIPLINA DEL CODICE DEGLI APPALTI PUBBLICI NE' ALLA DISCIPLINA DI CUI AL R.R. 4/2014**

9.1. La commissione è nominata con apposito provvedimento del dirigente del Servizio proponente dopo la scadenza del termine per la presentazione delle candidature e/o delle offerte. I commissari sono individuati, nel rispetto del principio di rotazione, tra i dipendenti del medesimo Servizio proponente.

9.2. In caso di impossibilità – per carenza di organico - di individuazione del/i commissari di gara all'interno del Servizio, il dirigente chiede, con congruo anticipo, al Direttore Centrale di provvedere alla nomina della Commissione.

9.3. In caso di impossibilità – per le stesse motivazioni - di individuazione del/i commissari di gara nell'ambito del personale incardinato nella Direzione Centrale Welfare e Servizi Educativi, il Direttore Centrale chiede al Direttore Generale l'indicazione di una rosa di nomi tra i quali il dirigente competente sorteggerà - alla presenza di due testimoni - il/i commissario/i.

9.4. L'intervento della Direzione Generale è limitato ai soli casi di motivato impedimento oggettivo e/o di documentata

89

assenza prolungata di tutti i funzionari e dirigenti della macrostruttura.

9.5. Qualora il Dirigente del Servizio proponente svolga contemporaneamente e per lo stesso affidamento la funzione di RUP (responsabile unico del procedimento), non può essere Presidente della commissione. La nomina del RUP a membro della commissione è valutata con riferimento alla singola procedura e l'eventuale nomina deve essere specificamente e adeguatamente motivata.

In tali casi la Commissione sarà, comunque, nominata dal Direttore Centrale, previa richiesta con congruo anticipo da parte del Dirigente del Servizio proponente. Laddove risulti impossibile – per carenza di organico o per effetto del principio di rotazione – l'individuazione del/i commissari di gara nell'ambito del personale incardinato nella Direzione Centrale Welfare e Servizi Educativi, si applica la procedura di cui all'art. 9.3.

9.5. Al fine di garantire la massima trasparenza, i curricula della Commissione giudicatrice sono pubblicati sul sito dell'Ente nella sezione "Amministrazione Trasparente".

#### **Articolo 10 - ATTIVITA' DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE NEI PROCEDIMENTI DI ESTERNALIZZAZIONE DI SERVIZI MEDIANTE CONVENZIONAMENTI, ACCREDITAMENTI O ALTRI ISTITUTI NON RICONDUCEBILI ALLA DISCIPLINA DEL CODICE DEGLI APPALTI PUBBLICI NE' ALLA DISCIPLINA DI CUI AL R.R. 4/2014**

10.1. La Commissione è responsabile della valutazione delle candidature e delle eventuali offerte tecniche ed economiche.

10.2. Il controllo della documentazione amministrativa è svolto dal RUP, che può essere coadiuvato da due dipendenti dell'Ente, in qualità di testimoni, individuati tra il personale della Direzione Centrale Welfare e Servizi educativi. I testimoni sono scelti assicurando il rispetto della rotazione degli incarichi.

10.3. I componenti non percepiscono alcun compenso per l'attività svolta.

10.4. Insediatasi la Commissione, il Presidente, in seduta pubblica, accerta la regolarità della costituzione della stessa, procedendo all'apertura dei plichi contenenti le offerte tecniche, al fine di attestarne il contenuto.

10.5. Il procedimento di valutazione delle candidature/offerte avverrà in conformità con la disciplina, i requisiti e i criteri definiti nell'Avviso Pubblico.

10.6. La Commissione redige per ciascuna seduta il verbale sottoscritto da tutti i membri della commissione.

10.7. Il procedimento della Commissione si conclude con una proposta di esito finale della selezione; tale proposta, unitamente a copia dei verbali, devono essere inviati al RUP che curerà gli adempimenti successivi.

#### **Articolo 11 - COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE NEI PROCEDIMENTI FINALIZZATI ALL'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI E ALTRI BENEFICI E PER LA VALUTAZIONE DI ISTANZE DI ISCRIZIONE IN ELENCHI, ALBI O REGISTRI.**

11.1. Nei procedimenti non caratterizzati, a giudizio del dirigente competente, da particolare complessità la valutazione delle istanze può essere espletata da un organo monocratico, costituito dal RUP, che può coincidere con il Dirigente del Servizio proponente.

11.2. In tali casi il RUP può essere coadiuvato da due testimoni individuati tra il personale del Servizio competente, uno dei quali assumerà anche funzione di segretario verbalizzante. I testimoni sono scelti, tra il personale del Servizio competente, assicurando il rispetto della rotazione degli incarichi.



9 4

11.3. Laddove il R.U.P. ritenga di procedere alla costituzione di una Commissione, questa sarà composta da personale interno al Servizio e in alcuni casi, come di seguito disciplinato, anche da personale incardinato nella Direzione Centrale.

11.2. La Commissione è composta da un numero di tre membri, aventi adeguata professionalità.

11.3. I componenti della Commissione sono nominati assicurando il rispetto della rotazione degli incarichi e sono individuati come segue: il Presidente, tra il personale dirigente; i commissari, tra i dirigenti ovvero tra il personale di categoria D.

11.4. Il dirigente/funziionario selezionato, quale commissario di gara, non potrà ricoprire analogo incarico per un periodo di tre mesi dalla data relativa alla precedente nomina, a meno che non vi siano casi particolari in cui risulti necessario acquisire professionalità specifiche presenti in numero esiguo tra il personale della Direzione Centrale Welfare e Servizi Educativi e dell'Ente. Tali eccezioni devono essere indicate e motivate nel provvedimento di nomina.

11.5. Laddove si ritenga di procedere alla individuazione di un segretario verbalizzante, questi non è componente della Commissione ed è individuato, sempre nel rispetto del principio di rotazione, tra il personale dipendente, anche di categoria C.

11.6. Possono essere nominati membri appartenenti ad altri Servizi della macrostruttura per una o più delle seguenti ragioni:

- ▲ quando all'interno del Servizio competente non siano presenti esperti in numero adeguato;
- ▲ quando gli esperti interni non possano svolgere le funzioni di commissari ai sensi dell'art. 77, commi 6 e 9, del D.Lgs 50/2016 e risultino incompatibili.

11.7 In ogni caso il personale con funzioni di testimone, di componente di commissione o di verbalizzante non percepisce alcun compenso per l'attività svolta.

## **Articolo 12 - REQUISITI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE NEI PROCEDIMENTI FINALIZZATI ALL'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI E ALTRI BENEFICI E PER LA VALUTAZIONE DI ISTANZE DI ISCRIZIONE IN ELENCHI, ALBI O REGISTRI.**

12.1. Tutti i componenti della Commissione giudicatrice devono avere adeguata esperienza nel settore oggetto della procedura e non devono aver svolto, né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativo al medesimo procedimento.

12.2. Ai commissari ed ai segretari di commissione si applicano l'art. 35-bis del decreto legislativo 30/03/2001 n. 165, l'art 42 del D.Lgs. 50/2016, nonché il codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. 62/2013 ed il codice di comportamento di questa Amministrazione, approvato con D.G.C. n. 254/2014 e modificato con D.G.C. n. 217 del 29/04/2017.

12.3. Non possono essere nominati commissari coloro che, in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi.

12.4. Al momento dell'accettazione dell'incarico, tutti i commissari producono il proprio curriculum e dichiarano, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, l'inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 77 del D. Lgs. 50/2016. Le suddette autocertificazioni sono condizione essenziale per l'assunzione dell'incarico e, pertanto, l'avvenuta acquisizione delle stesse deve essere attestata nel provvedimento di nomina della commissione.

12.5. Le dichiarazioni del segretario sono acquisite agli atti dell'Ufficio titolare della procedura di selezione.

12.6. L'Amministrazione effettua verifiche ed accertamenti in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rilasciate. Ferma restando ogni altra responsabilità, la dichiarazione mendace, accertata dall'Amministrazione, nel rispetto del diritto di difesa

10  
g

e del contraddittorio dell'interessato, comporta l'inconferibilità di qualsivoglia incarico per un periodo di 5 anni.

**Articolo 13 - NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE NEI PROCEDIMENTI FINALIZZATI ALL' EROGAZIONE DI CONTRIBUTI E ALTRI BENEFICI E PER LA VALUTAZIONE DI ISTANZE DI ISCRIZIONE IN ELENCHI, ALBI O REGISTRI.**

13.1. La commissione è nominata con apposito provvedimento del dirigente del Servizio proponente dopo la scadenza del termine per la presentazione delle candidature o delle istanze. I commissari sono individuati, nel rispetto del principio di rotazione, tra i dipendenti del medesimo Servizio proponente.

13.2. In caso di impossibilità, per carenza di organico, di individuazione del/i commissari di gara all'interno del Servizio, il dirigente chiede, con congruo anticipo, al Direttore Centrale di provvedere alla nomina della Commissione.

13.3. L'intervento della Direzione Centrale è limitato ai soli casi di motivato impedimento oggettivo e/o di documentata assenza prolungata di tutti i funzionari del Servizio.

13.5. Può essere Presidente della commissione anche il Dirigente del Servizio proponente che svolga contemporaneamente e per la stessa procedura la funzione di responsabile del procedimento.

13.5. Al fine di garantire la massima trasparenza, i curricula dei componenti della Commissione giudicatrice sono pubblicati sul sito dell'Ente nella sezione "Amministrazione Trasparente".

**Articolo 14 - ATTIVITA' DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE NEI PROCEDIMENTI FINALIZZATI ALL' EROGAZIONE DI CONTRIBUTI E ALTRI BENEFICI E PER LA VALUTAZIONE DI ISTANZE DI ISCRIZIONE IN ELENCHI, ALBI O REGISTRI.**

14.1. La Commissione è responsabile della valutazione delle istanze.

14.2 Il procedimento di valutazione delle istanze e della correlata documentazione amministrativa avverrà in conformità con i requisiti e i criteri definiti nell'Avviso Pubblico.

14.3. La Commissione redige per ciascuna seduta il verbale sottoscritto da tutti i membri della commissione.

14.4. Il procedimento della Commissione si conclude con una proposta di esito finale della selezione; tale proposta, unitamente a copia dei verbali, deve essere inviata al Responsabile del procedimento che curerà gli adempimenti successivi.

8

Deliberazione di G. C. n. 577 del 26/10/2017 composta da n. 8 pagine progressivamente numerate, nonché da allegati, costituenti parte integrante, di complessive pagine 10, separatamente numerate.

**SI ATTESTA:**

- Che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il 02/11/2017 e vi rimarrà per quindici giorni (art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000).
- Che con nota in pari data è stata comunicata in elenco ai Capi Gruppo Consiliari (art.125 del D.Lgs.267/2000).

**Il Funzionario Responsabile**



---

---

**DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'**

Constatato che sono decorsi dieci giorni dalla pubblicazione e che si è provveduto alla prescritta comunicazione ai Capi Gruppo consiliari, si dà atto che la presente deliberazione è divenuta da oggi esecutiva, ai sensi dell'art.134, comma 3, del D.Lgs.267/2000 .....

Addì .....

**IL SEGRETARIO GENERALE**

Il presente provvedimento viene assegnato a:

---

---

---

---

---

---

---

---

per le procedure attuative.

Addì.....

**IL SEGRETARIO GENERALE**

---

---

**Attestazione di compiuta pubblicazione:**

**Data e firma per ricevuta di copia del presente atto da parte dell'addetto al ritiro**

---

---

---

---

---

---

---

---

**Attestazione di conformità**

*(da utilizzare e compilare, con le diciture del caso, solo per le copie conformi della presente deliberazione)*

La presente copia, composta da n..... pagine, progressivamente numerate, è conforme all'originale della deliberazione di Giunta comunale n. .... del .....

divenuta esecutiva in data ..... (1);

Gli allegati, costituenti parte integrante, composti da n. .... pagine separatamente numerate,

sono rilasciati in copia conforme unitamente alla presente (1);

sono visionabili in originale presso l'archivio in cui sono depositati (1), (2);

**Il Funzionario responsabile**

(1): Barrare le caselle delle ipotesi ricorrenti.  
(2): La Segreteria della Giunta indicherà l'archivio presso cui gli atti sono depositati al momento della richiesta di visione.